UNIONE BASSA OVEST PARMENSE

PROVINCIA DI PARMA

EP. N. 3
P. N
N
[
32
6
5
D
\mathbf{F}
I
. (
C
O
1
V
T
T
V
F
. 1
D
I
S
Δ
1
V
5
31
F,
(
(
)
N
I
)
O
P
A
I
?
N
1
F.
N
15
31
F

DEL	20	N/I A	CCI	7 71	122
1764	29	IVI A	(T(T (, 21	123

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI POLESINE ZIBELLO,

ROCCABIANCA E SAN SECONDO PARMENSE E L'UNIONE

BASSA OVEST PARMENSE PER IL CONFERIMENTO

ALL'UNIONE DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI DELLE

FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE ------

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTINOVE del mese di

MAGGIO, -----

------ TRA ------

1) il Comune di Polesine Zibello (C.F. 02781180340), rappresentato dal

Sindaco Massimo Spigaroli, domiciliato per la carica presso la sede

municipale in Via G. Matteotti, 10, a Polesine Zibello, il quale interviene nel

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 25 in data 17 maggio

2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; ------

2) il Comune di Roccabianca (C.F. 00427670344), rappresentato dal

Sindaco Alessandro Gattara, domiciliato per la carica presso la sede

municipale in viale Rimembranze, 3 a Roccabianca, il quale interviene nel

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 19 in data 17 maggio

2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; -----

3) il Comune di San Secondo Parmense (C.F. 82001930385), rappresentato

dal Sindaco Giulia Zucchi, domiciliata per la carica presso la sede municipale

in Piazza Mazzini, 10 a San Secondo Parmense, la quale interviene nel

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 23 in data 17 maggio	
2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
E	
4) l'Unione dei Comuni Bassa Ovest Parmense (C.F. 92211660342)	
rappresentata dal Presidente Giulia Zucchi, domiciliato per la carica presso la	
sede dell'ente a San Secondo Parmense in Piazza Mazzini, 10, il quale	
interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 4 in data	
22 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
PREMESSO CHE	
- i Comuni di Polesine Zibello, Roccabianca e San Secondo Parmense, con	
atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai	
sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata Bassa Ovest	
Parmense;	
- con i medesimi atti sono stati approvati lo statuto e l'atto costitutivo	
dell'Unione;	
- lo statuto è entrato in vigore il 6 maggio 2023;	
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti in data	
10 maggio 2023;	
- lo statuto dell'Unione Bassa Ovest Parmense sopra richiamato individua le	
funzioni da conferire all'Unione all'atto della sua costituzione, tra le quali è	
richiamata la funzione Gestione del personale;	
- la gestione associata del personale mediante costituzione di un ufficio	
comune è riconosciuta funzionale alle finalità di contribuire all'integrazione	
territoriale attraverso il perseguimento di politiche del personale unitarie e più	
omogenee, che nel tempo potranno agevolare la mobilità dei lavoratori e la	

messa in comune di altri servizi e attività, e permetteranno di conseguire	
significativi livelli di efficienza ed efficacia, di realizzare economie di scala	
con conseguente riduzione di costi, nonché un utilizzo più razionale delle	
risorse umane e tecnico-informatiche, garantendo nel contempo lo sviluppo	
professionale del personale coinvolto a vantaggio della qualità del servizio;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1	
OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Bassa Ovest	
Parmense, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti delle	
attività e compiti di gestione e amministrazione del personale. La gestione	
associata in Unione deve comprendere la gestione dei procedimenti in materia	
di amministrazione giuridica ed economica del personale, sviluppo,	
organizzazione e contenzioso del lavoro e adozione dei relativi regolamenti.	
2. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e	
le attività inerenti:	
a) Reclutamento e organizzazione (Procedure selettive esterne ed interne;	
Programmazione del fabbisogno del personale; Assunzioni; Gestione	
spostamenti, trasferimenti, mobilità e comandi; Studi ed interventi di	
riorganizzazione);	
b) Gestione economica e previdenziale (Amministrazione economica del	
personale; Paghe e normativa fiscale; Gestione amministratori; Rimborsi e	
versamenti contributivi; Modello 770; Elaborazioni contabili per i bilanci	
degli enti, Denunce annuali; Conto annuale del personale, Gestione	

previdenziale);	
c) Rilevazione presenze (congedi, permessi, aspettative, ecc.); Registrazione e	
rendicontazione delle presenze; Statistiche per rilevazione assenze;	
d) Gestione giuridica del rapporto di lavoro (Amministrazione giuridica del	
personale; Istituti giuridici del rapporto di lavoro; Conto Annuale (parte	
giuridica) e Relazione al Conto Annuale; Valutazione del personale; Gestione	
produttività collettiva ed altre forme di incentivazione; Gestione progressioni	
orizzontali; Aggiornamento fascicoli del personale; Certificazioni; Relazioni	
Sindacali);	
e) Gestione unitaria di tutti gli istituti contrattuali (circolari, modulistica	
unica, regolamenti interni, ecc.);	
f) Attività del Nucleo Tecnico di Valutazione o Organismo Indipendente di	
Valutazione per l'Unione e i Comuni aderenti;	
g) Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro;	
h) Adempimenti connessi a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008;	
i) Altri adempimenti connessi alle funzioni di cui ai punti precedenti	
3. È costituito in capo all'Unione l'Ufficio associato Risorse Umane, e ad esso	
sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal	
funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma.	
4. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti	
unitariamente dall'Ufficio associato secondo la ripartizione interna di	
funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra	
l'Unione e gli enti aderenti	
5. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il	
minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le	

azioni necessarie e/o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del	
conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma	
2	
6. La gestione unificata del Personale ha come obiettivo anche quello di	
facilitare:	
- una gestione coordinata e coerente dei diversi istituti contrattuali;	
- una gestione coordinata delle problematiche organizzative e normative che	
possono considerarsi rilevanti per il territorio di riferimento dell'Unione;	
- una gestione coordinata e omogenea delle problematiche tecniche ed	
interpretative;	
- una maggiore professionalità e specializzazione delle attività;	
- una maggiore flessibilità e fungibilità nella gestione del personale	
7. La gestione unificata deve garantire il presidio dei bilanci e delle	
problematiche contabili ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gravanti	
sull'Unione e sui singoli enti conferenti	
8. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio	
dei Comuni aderenti all'Unione.	
9.L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato	
nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale	
adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura	
dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di	
duplicazione delle funzioni	
10. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2,	
i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai	
Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal	

Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto	
diversamente stabilito dalla presente convenzione	
ART. 2	
MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI	
1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della	
presente convenzione avviene con decorrenza 1 luglio 2024	
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le	
competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi	
di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta dell'Unione	
3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione	
adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti	
dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura	
politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie	
trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere	
preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni	
interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando	
la competenza formale dell'Unione	
4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le	
competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente	
riconducibili agli ambiti funzionali conferiti	
5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal	
comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente	
convenzione	
6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e	
quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto	

previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione	
7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di	
terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed	
indicato al seguente art. 8 della presente convenzione	
8. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi	
conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è	
destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi	
conferiti con la presente convenzione sono definitivi	
9. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della	
presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via	
esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza	
legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può	
delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti	
10. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la	
sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti	
le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare	
singoli dipendenti dell'Unione	
ART. 3	
DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE	
1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o	
comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo	
svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli	
obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli	
fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000	
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo	

determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. -----3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1. Sono fatti salvi i rapporti di ciascun ente con il proprio Organo di Revisione per le particolari caratteristiche di nomina e di funzioni svolte dal medesimo. Per quanto riguarda l'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) esso viene nominato direttamente dall'Unione per esercitare le sue funzioni nei confronti dell'Unione e di tutti gli enti aderenti all'Unione medesima. ------4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite. -----5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il

personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività	
lavorativa a favore del Comune di origine	
6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della	
struttura organizzativa Personale dell'Unione, articolato secondo le modalità	
stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente verificati per	
garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza.	
Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono	
definite in accordo con i Comuni interessati	
ART. 4	
DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA	
1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa	
dell'Unione spetta al Responsabile dell'Ufficio associato Risorse Umane, che	
viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al	
regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane,	
finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita	
ART. 5	
COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ -	
1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante	
monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni	
periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la	
divulgazione presso i Comuni	
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività	
è la Giunta dell'Unione, a cui sono demandati i compiti di indirizzo e	
vigilanza nell'espletamento delle funzioni conferite	
3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti	

fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della	
funzione conferita	
ART. 6	
RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE	
1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero	
essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità	
definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità	
nei casi in cui è obbligatorio per legge	
2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o	
privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività	
inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni	
conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti,	
interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati	
precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti	
nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di	
riferimento	
3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la	
presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate	
dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso	
nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati	
tra gli enti	
4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione al numero di	
dipendenti di ruolo, come risultanti dall'ultimo Conto Annuale del personale	
elaborato. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui	
modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione,	

sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione del bilancio annuale, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 8 della presente convenzione. -----5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto. ------6. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. -----7. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di

previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per	
specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta	
dell'Unione in corso d'anno	
8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite	
dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento	
delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno	
definiti dalla Giunta dell'Unione	
ART. 7	
SEDE	
1. La sede dell'Ufficio associato Risorse Umane è stabilita a San Secondo	
Parmense	
2. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la	
disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione	
ART. 8	
BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE	
1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività	
trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:	
- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni	
conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;	
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le	
apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario	
che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.	
2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni,	
delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla	
base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di	

accordi fra Unione e Comune concedente. -----3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione. -----4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali 5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione. -----6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in

uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al	
conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione,	
potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o	
mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero	
tra alcuni di questi	
7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero	
verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico	
dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a	
causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a	
carico dell'Unione.	
ART. 9	
DURATA E RECESSO	
1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di	
recesso come di seguito disciplinato	
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non	
prima di anni cinque dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal	
Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste	
dall'art. 7, comma 4, dello Statuto, da assumersi entro il mese di settembre di	
ogni anno. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare	
successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione	
consiliare adottata	
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con	
le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con	
conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti	
4. Il recesso di un Comune non fa venir meno il conferimento e la gestione	

associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. ------5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati. -----6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche: a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale

per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente	
convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33,	
comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001	
7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e	
dallo Statuto	
ART. 10	
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	
1. L'Unione effettua trattamenti di dati personali in qualità di "Responsabile	
esterno del trattamento" e di "Contitolare" a seconda della natura e della	
finalità del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE	
679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	
2. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di dati personali alla	
normativa vigente i Comuni e l'Unione sottoscrivono specifici accordi di	
Responsabilità / Contitolarità	
ART. 11	
CONTROVERSIE	
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti	
anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve	
essere ricercata prioritariamente in via bonaria	
ART. 12	
RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda	
a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con	
adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi	
competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa	

vigente	
ART. 13	
SPESE DI REGISTRAZIONE	
Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo,	
non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al	
D.P.R. n. 131/1986	
Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con	
apposizione di marcatura temporale	
Letto, approvato e sottoscritto	
II PRESIDENTE DELL'UNIONE BASSA OVEST PARMENSE	
Giulia Zucchi	
IL SINDACO DEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO	
Massimo Spigaroli	
IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCABIANCA	
Alessandro Gattara	
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE	
Giulia Zucchi	